

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 marzo 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 30.

Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'agenzia regionale per le adozioni internazionali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 31.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2001, n. 14/R.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, promulgato con decreto del presidente della giunta regionale n. 2906 del 1° luglio 1992 Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2001, n. 15/R.

Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati etici nonché norme in materia di sperimentazione clinica Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2001, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza» Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003, primo provvedimento generale di variazione Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 28.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - primo provvedimento generale di variazione Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29.

Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario dei servizi di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato «Bed and breakfast» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione «Emilia-Romagna teatro fondazione - Teatro stabile pubblico regionale» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31.

Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 37.

Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) e legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali). Modifiche Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 38.

Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 39.

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 40.

Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 42.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001. Assestamento e seconda variazione Pag. 22

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 43.

I.R.P.E.T. - Rendiconto esercizio Finanziario 2000
Pag. 23

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 1.

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG) Pag. 23

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 2.

Art. 23 legge regionale 4 agosto 1999, n. 24. Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 3.

Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 1.

Mantenimento delle funzioni assistenziali in favore di ciechi e sordomuti in capo alle Province Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 2.

Istituzione centro oncoematologico pediatrico di riferimento regionale (COPRRE) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 4.

Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro «Ricerca applicata in oncologia e farmacologia tossicologica dell'azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 5.

Modifica alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 11: «Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9000»
Pag. 31

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 6.

Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi Pag. 31

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002 n. 7.

Norme per favorire l'esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria Pag. 31

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 30.

Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'agenzia regionale per le adozioni internazionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, al fine di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazione di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori, agli interventi di solidarietà internazionale, in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), disciplina, con la presente legge, l'istituzione della consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari.

2. La Regione disciplina altresì, in attuazione dell'art. 39-bis, comma 2, della legge n. 184/1983, l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di un'agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali con i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, la Regione:

a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti familiari e per le adozioni, sentita la consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'art. 3; predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;

b) promuove le attività di informazione e formazione, come disposto dall'art. 29-bis, comma 4, lettere a) e b) della legge n. 184/1983, e in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 149/2001;

c) mantiene rapporti con gli enti locali e le aziende sanitarie per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;

d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi degli enti gestori delle attività socio-assistenziali e delle aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, ferma restando la competenza di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

e) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, la Regione:

a) interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi progetti di sostegno a distanza, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia d'origine;

b) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalità ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;

c) promuove incontri e conferenze di studio con la commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 38 della legge n. 184/1983, con gli enti autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili;

d) predispone gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto dalla legge n. 476/1998, dal regolamento attuativo nonché dalla presente legge.

Art. 3.

Istituzione della consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e modalità di funzionamento

1. È istituita la consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai compiti attribuiti alla Regione per l'attuazione della legge n. 184/1983, nonché per l'attuazione della presente legge.

2. La consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari è composta:

a) dall'assessore regionale con delega alle politiche sociali con funzione di presidente;

b) dal direttore dell'agenzia regionale per le adozioni internazionali;

c) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia di politiche sociali;

d) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia di programmazione sanitaria;

e) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia di cooperazione internazionale;

f) da due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), esperti del settore e designati rispettivamente dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) - delegazione regionale;

g) da due rappresentanti delle aziende sanitarie locali (ASL), esperti del settore, un neuropsichiatra infantile ed uno psicologo, designati dalla sezione regionale dell'ANCI - Federsanità;

h) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali della regione designato dall'unione province piemontesi (UPP);

i) da un rappresentante regionale dell'associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia;

j) da un rappresentante regionale del Comitato italiano per l'UNICEF.

3. La consulta regionale nel formulare le proposte ed i pareri di competenza di cui al comma 1 si avvale dell'apporto consultivo degli enti autorizzati ad operare in Piemonte; ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge n. 184/1983, nonché delle associazioni di volontariato operanti in Piemonte per gli affidamenti familiari e le adozioni.

4. Alla prima convocazione della consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari si provvede entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della consulta durano in carica per il periodo della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

6. Alla nomina della consulta si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

7. Ai componenti della consulta spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

8. Le funzioni di segreteria della consulta sono garantite dalla direzione competente in materia di politiche sociali.

Art. 4.

Istituzione dell'agenzia regionale per le adozioni internazionali e modalità organizzative

1. È istituita l'agenzia regionale per le adozioni internazionali con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge n. 184/1983, nonché fornire supporto tecnico scientifico all'assessorato regionale competente in materia.

2. L'agenzia regionale per le adozioni internazionali, di seguito denominata agenzia, è ente ausiliario della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. Sono organi dell'agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

4. Il direttore generale, nominato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, nel rispetto della normativa vigente, ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla giunta regionale.

5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'agenzia svolge funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica e sostegno alle coppie di coniugi con dimora stabile in Piemonte che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, in tutte le fasi dell'adozione, nonché collaborazione agli enti locali singoli e associati ed alle aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.

6. La giunta regionale può affidare all'agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.

7. L'agenzia può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge n. 184/1983, previo parere della giunta regionale. Può inoltre fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni pubbliche e private; la stipulazione di convenzioni o contratti per prestazioni è subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all'agenzia dalla legge.

8. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto dell'agenzia che:

a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia e per la richiesta dell'autorizzazione a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 38 della legge n. 184/1983, e secondo le indicazioni dell'art. 39 della stessa legge;

b) definisce la dotazione organica dell'agenzia, composta da personale con specifica competenza nel settore e l'utilizzo delle ulteriori professionalità necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati;

c) individua i casi e le modalità di raccordo con la consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'art. 3.

Art. 5.

Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione

1. La giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione, definisce, con successivi provvedimenti amministrativi, le risorse e gli strumenti a favore delle coppie stesse, nonché i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'agenzia, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'art. 3 ed informata la competente commissione consiliare permanente.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Il finanziamento dell'agenzia avviene mediante:

- a) risorse regionali;
- b) trasferimenti statali;
- c) contributi e trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati;
- d) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
- e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonché entrate derivanti da attività istituzionali;
- f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio.

2. Alle spese per gli anni 2001 e 2002 si fa fronte con la disponibilità finanziaria trasferita appositamente dallo Stato istituendo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2001 i seguenti capitoli:

a) trasferimento di fondi all'agenzia regionale per le adozioni internazionali per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento - fondi statali - con la dotazione di € 774.685,35 pari a L. 1.500.000.000;

b) trasferimento di fondi all'agenzia regionale per le adozioni internazionali per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale a favore di minori - fondi statali - con la dotazione di € 774.685,35 par a L. 1.500.000.000.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di pari importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 11896 del bilancio per l'anno finanziario 2001.

4. Alle spese per gli anni 2003 e successivi si fa fronte con risorse regionali nei limiti di € 516.456,90 pari a L. 1.000.000.000 per le spese di funzionamento dell'agenzia e di € 774.685,35 pari a L. 1.500.000.000 per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionali a favore di minori, sulla base del programma di attività presentato dall'agenzia e approvato dalla giunta regionale.

5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2003 vengono conseguentemente istituiti i capitoli con le seguenti denominazioni e la dotazione finanziaria a fianco indicata:

a) trasferimento di fondi all'agenzia regionale per le adozioni internazionali per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento - fondi regionali - con la dotazione di € 516.456,90 pari a L. 1.000.000.000;

b) trasferimento di fondi all'agenzia regionale per le adozioni internazionali per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale a favore di minori - fondi regionali - con la dotazione di € 774.685,35 pari a L. 1.500.000.000.

6. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 2003 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 15910. Per gli anni successivi si provvede ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 7.

Norme finali

1. L'agenzia opera per le attività finalizzate all'autorizzazione di cui all'art. 39 della legge n.184/1983, dalla data di insediamento del direttore generale; l'agenzia svolge le pratiche di adozioni internazionali di cui all'art. 31, comma 3, della medesima legge dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'autorizzazione della commissione per le adozioni internazionali.

2. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione di personale, locali e servizi idonei per l'avvio dell'attività dell'agenzia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 novembre 2001

GHIGO

02R0135

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 31.

Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)

(Omissis)

02R0136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2001, n. 14/R.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, promulgato con decreto del presidente della giunta regionale n. 2906 del 1º luglio 1992.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il suo regolamento attuativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 2906 del 1º luglio 1992;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 40-4191 del 22 ottobre 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, promulgato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 2906 del 1º luglio 1992

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.»

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, alle unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia lacuale di cui all'art. 2, comma 4, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa) ad una velocità non superiore a 7 km/h (4 nodi circa).»

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, è abrogato.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 novembre 2001

GHIGO

02R0137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2001, n. 15/R.

Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati etici nonché norme in materia di sperimentazione clinica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998;

Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 50-4420 del 12 novembre 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati etici nonché norme in materia di sperimentazione clinica.

Art. 1.

Definizione

1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento l'espressione «Istituzione sanitaria» designa una categoria che comprende le aziende sanitarie regionali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le istituzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti in ambito regionale.

Art. 2.

Natura giuridica

1. I comitati etici sono organismi interdisciplinari, autonomi, funzionalmente indipendenti dalle strutture presso le quali hanno sede o per cui espletano le attribuzioni. Ancorché si avvalgano a titolo ausiliario delle strutture e del personale dell'istituzione sanitaria, non sussiste con esse alcun rapporto di gerarchia o di subordinazione.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni i comitati etici fanno riferimento alla normativa vigente, alle direttive regionali, alle linee guida, ai codici deontologici e ove applicabili, alle raccomandazioni dei comitati etici nazionali.

3. A garanzia dell'indipendenza e della terzietà della funzione esercitata è prescritto che:

a) un significativo numero di membri sia estraneo all'istituzione sanitaria presso cui i comitati etici operano o per cui espletano la funzione ed il Presidente sia eletto tra questi;

b) non sussistano rapporti di gerarchia con altri comitati etici;

c) in capo ai membri non sussistano conflitti di interesse od interessi economici rispetto alle questioni esaminate od alle sperimentazioni su cui il comitato etico si pronuncia.

Art. 3.

Competenze dei comitati etici

1. I comitati etici esercitano le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sperimentazione clinica. In particolare e tra l'altro, al fine della tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio clinico, provvedono a:

a) valutare la validità scientifica e l'utilità clinica delle richieste di sperimentazione clinica sull'uomo;

b) valutare, coerentemente alle norme di buona pratica clinica il protocollo e il disegno sperimentale;

c) verificare la correttezza etica delle sperimentazioni proposte;

d) verificare l'idoneità delle strutture, dello sperimentatore e dei suoi collaboratori;

e) garantire l'adeguatezza e l'eshaustività delle informazioni scritte da comunicare ai soggetti sottoposti alla sperimentazione, nonché della procedura per giungere al consenso informato;

f) verificare l'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa a fronte di eventuali danni derivanti dalla sperimentazione clinica;

g) verificare la congruità degli oneri finanziari conseguenti alla sperimentazione;

h) monitorare l'andamento della sperimentazione autorizzata acquisendo i risultati intermedi e finali e verificando che vengano rispettati i criteri etici contenuti nei protocolli o richiamati nei pareri emessi;

i) esprimere, sulla base di quanto emerso dagli adempimenti di cui alle lettere da a) ad h), parere sull'avvio o la prosecuzione della sperimentazione;

l) esprimere il «giudizio di notorietà» dei farmaci valutando la necessità o meno di ulteriori accertamenti, da parte dell'istituto superiore di sanità, sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;

m) richiedere al legale rappresentante dell'istituzione sanitaria la sospensione della sperimentazione clinica qualora intervengano gravi motivi che richiedano tale misura a salvaguardia del benessere dei soggetti umani coinvolti;

n) espletare, nell'ambito della sperimentazione clinica ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

2. I comitati etici forniscono alle direzioni sanitarie, di presidio, di distretto delle unità operative complesse ed ai sanitari responsabili dei profili di cura dell'istituzione sanitaria, pareri su quesiti o argomenti di carattere scientifico, deontologico, etico o sui risvolti giuridici degli aspetti etici attinenti alle attività scientifiche cliniche ed assistenziali attuate nell'Istituzione sanitaria. In tale ambito di attività, per l'istituzione sanitaria il comitato etico rappresenta:

a) il riferimento degli operatori sanitari rispetto ai profili bioetici delle pratiche assistenziali, a cui formulare quesiti etici specifici, nei confronti dei quali il comitato etico si pone come sede di approfondimento e dibattito;

b) lo strumento per garantire lo sviluppo di una organica e costante funzione di studio e di ricerca, di formazione e di educazione, di referenza scientifica e di consulenza nel campo della bioetica;

c) il supporto per le iniziative di formazione ed informazione sulle tematiche bioetiche rivolte al personale ed agli utenti;

d) la sede di esame, enucleazione e valutazione sui programmi e le attività di ricerca scientifica attuati dall'istituzione sanitaria nonché degli eventuali aspetti bioetici dei principali atti di programmazione e di gestione.

Art. 4.

Costituzione dei comitati etici

1. I comitati etici sono costituiti presso ciascuna azienda sanitaria regionale nonché presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Le istituzioni sanitarie di cui agli articoli 41 42 e 43 della legge n. 833/1978, possono istituire comitati etici presso le proprie strutture ovvero avvalersi dei comitati etici istituiti presso le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

2. I comitati etici sono costituiti con provvedimento del legale rappresentante dell'istituzione sanitaria. I membri del comitato etico restano in carica per tre anni.

3. Le procedure relative all'acquisizione della disponibilità ed alla nomina dei componenti devono essere informate alla massima trasparenza e pubblicità. A tal fine, preventivamente, il legale rappresentante dell'istituzione sanitaria:

a) stabilisce i criteri per la nomina nonché il numero minimo di componenti esterni;

b) determina il numero e la tipologia di figure professionali di cui all'art. 5, comma 3, eventualmente individuando le associazioni cui compete la designazione del componente di cui all'art. 5, comma 3 lettera d);

e) provvede per la pubblicizzazione dell'avviso per l'acquisizione della disponibilità e entro trenta giorni dal termine fissato per la ricezione delle candidature previa valutazione comparativa delle stesse effettua le nomine e convoca la prima riunione.

Art. 5.

Composizione dei comitati etici

1. I comitati etici sono composti da:

a) due clinici, fra cui uno di area medica ed uno di area chirurgica, con documentata esperienza e conoscenza delle sperimentazioni terapeutiche controllate e randomizzate;

b) un biostatistico con conoscenza delle sperimentazioni controllate e randomizzate;

c) un farmacologo;

d) un esperto in materie giuridiche;

e) un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta;

f) un medico legale;

g) un esperto in bioetica.

2. Sono altresì componenti di diritto dei comitati etici il direttore sanitario o quello scientifico nonché un farmacista responsabile di servizio farmaceutico dell'istituzione sanitaria.

3. La composizione del comitato etico può essere integrata sino ad un massimo di quattro componenti di cui tre scelti tra esperti in possesso di qualifiche e documentate competenze nei seguenti ambiti:

a) biochimica, biologia biotecnologia o genetica;

b) psicologia;

c) professione infermieristica;

d) associazionismo di volontariato per l'assistenza o la tutela dei pazienti operanti con l'istituzione sanitaria.

4. Nei comitati etici istituiti presso le aziende sanitarie ospedaliere S. Giovanni Battista di Torino, S. Luigi di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara, uno dei membri di cui al comma 1 lettera a) è designato dall'Università.

5. Nei comitati etici deve essere garantita una significativa presenza di componenti non dipendenti dall'istituzione sanitaria presso la quale ha sede o per cui il comitato presta la propria opera.

6. Per l'espressione di specifici pareri il comitato etico può, avvalendosi di esperti non membri, essere integrato da altre specifiche professionalità.

7. I membri del comitato etico devono essere scelti tra qualificati candidati che per titoli e documentata professionalità ed esperienza, assicurino le conoscenze necessarie per analizzare e valutare gli aspetti medici, scientifici metodologici, etici e giuridici delle questioni esaminate.

Art. 6.

Incompatibilità e decadenza

1. È motivo di incompatibilità la titolarità di qualsivoglia interesse o rapporto di lavoro o di consulenza con imprese industriali o commerciali di prodotti farmaceutici, biologici chimici o dietetici, di attrezzature o presidi medico chirurgici, nonché di qualsiasi altra attività o interesse che possa comunque turbare la serenità del giudizio. Ciascun componente del comitato etico all'atto dell'accettazione della nomina, rilascia una dichiarazione attestante l'assenza delle situazioni di incompatibilità.

2. Sono causa di decadenza dall'incarico le seguenti condizioni:

a) scadenza del mandato;

b) insorgenza di incompatibilità per conflitto di interesse;

- c) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;
- d) assenza, ancorché giustificata, protratta per oltre sei mesi;
- e) altri gravi motivi.

3. La decadenza è dichiarata su proposta del presidente del comitato etico dal legale rappresentante dell'istituzione sanitaria che provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine di quindici giorni dalla notizia dell'intervenuta decadenza.

Art. 7.

Funzionamento dei comitati etici

1. Le istituzioni sanitarie presso cui operano i comitati etici forniscono agli stessi un adeguato supporto logistico, organizzativo e strumentale provvedendo altresì alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'attività espletata.

2. La prima riunione del comitato etico è presieduta dal membro più anziano; in tale seduta con voto segreto a maggioranza dei due terzi, vengono eletti tra i componenti non dipendenti dell'istituzione sanitaria il presidente ed il vicepresidente.

3. Conformemente alla normativa vigente, alle linee guida ed alle indicazioni regionali il comitato etico con maggioranza semplice dei suoi componenti, adotta un proprio regolamento che in particolare disciplina:

- a) i termini e le modalità del procedimento di richiesta, formazione e comunicazione dei pareri;
- b) le procedure per la tenuta della documentazione e le modalità di accesso;
- c) le procedure per il monitoraggio delle sperimentazioni cliniche autorizzate dall'istituzione sanitaria;
- d) le modalità di revisione delle procedure operative.

Art. 8.

Comitati etici di riferimento regionale

1. La giunta regionale può individuare uno o più comitati etici di riferimento regionale cui attribuire, anche in via esclusiva e per singole aree di interesse, l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 9.

Rete regionale dei comitati etici

1. Presso la direzione regionale competente e istituito il registro dei comitati etici operanti nell'ambito del territorio regionale. Con provvedimento del direttore regionale sono determinate le modalità di istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro nonché i contenuti, le verifiche e le modalità di iscrizione. L'iscrizione nel registro costituisce condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 comma 1.

2. I comitati etici iscritti nel registro regionale costituiscono la rete regionale dei comitati etici. Il direttore regionale della competente struttura adotta le norme ed i provvedimenti necessari ad assicurare la funzionalità organizzativa, informativa ed informatica, della rete.

Art. 10.

Conferenza regionale dei presidenti dei comitati etici

1. È istituita la conferenza regionale dei presidenti dei comitati etici. La conferenza è integrata dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di assistenza farmaceutica e da un massimo di sei esperti in materia di sperimentazioni cliniche individuati dall'assessore regionale alla sanità.

2. Contestualmente alla costituzione la giunta regionale adotta un apposito regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento. Il direttore regionale della competente struttura mette a disposizione le necessarie risorse strumentali ed organizzative. Nel corso della prima riunione, convocata e presieduta dal suddetto direttore regionale vengono eletti il presidente ed il vicepresidente con maggioranza semplice ed a voto segreto.

3. La conferenza:

a) coordina ed indirizza l'azione dei comitati etici, anche al fine di salvaguardarne l'indipendenza; promuove e mantiene rapporti con i comitati etici nazionali e comunitari favorendo la divulgazione e l'informazione sulle problematiche etiche, metodologiche scientifiche e giuridiche relative alla ricerca biomedica ed alla sperimentazione clinica;

b) promuove e realizza corsi di aggiornamento e qualificazione per i comitati etici ed il personale assegnato alle segreterie;

c) favorisce le iniziative tese a salvaguardare e valorizzare i diritti del malato e la formazione etica degli operatori sanitari;

d) monitora l'attività dei comitati etici anche al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento;

e) relazione periodicamente sull'attività dei comitati etici e sullo stato della sperimentazione clinica e della bioetica in ambito regionale;

f) elabora proposte nelle materie di competenza e su specifiche richieste della giunta o del consiglio regionale delle istituzioni sanitarie, degli ordini o dei collegi professionali operanti nel servizio sanitario regionale fornisce pareri e valutazioni.

Art. 11.

Attività di sperimentazione clinica

1. Costituiscono attività di sperimentazione clinica:

a) la somministrazione sperimentale di prodotti dell'industria farmaceutica o di altri rimedi attivi in senso terapeutico, di cui non sia formalmente ammessa la vendita al pubblico eseguita a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità d'introduzione nell'organismo e di rilevazione di effetti;

b) la somministrazione sperimentale nei termini sopra precisati di medicinali regolarmente ammessi alla vendita al pubblico ma il cui impiego avvenga in difformità rispetto alle indicazioni, alla via di somministrazione od alla posologia stabilite nel decreto di registrazione;

c) la somministrazione sperimentale nei termini sopra precisati di medicinali regolarmente ammessi alla vendita al pubblico allo scopo di verificarne le indicazioni la tollerabilità, l'innocuità o l'efficacia;

d) l'esecuzione sperimentale di manovre strumentali, prove diagnostiche attività chirurgiche, indicazioni mediche e dietetiche;

e) l'esposizione sperimentale ad agenti chimici o fisici;

f) qualsiasi indagine effettuata su soggetti umani, volta a scoprire o verificare gli effetti clinici farmacologici e/o gli altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali in fase di sperimentazione e/o a individuare qualsiasi tipo di reazione avversa nei confronti di uno o più medicinali in fase di sperimentazione, e/o a studiarne l'assorbimento la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione al fine di accertarne l'innocuità e/o l'efficacia;

g) la ricerca clinico epidemiologica osservazionale condotta attraverso la raccolta strutturata di dati clinici ricavati dai pazienti secondo opportuni criteri con esclusione delle indagini epidemiologiche di tipo retrospettivo effettuate esclusivamente su archivi;

h) ogni altra attività che a titolo sperimentale sia condotta sull'individuo.

Art. 12.

Tutela dei soggetti sottoposti a sperimentazione

1. Salvaguardando la dignità la libertà e la riservatezza dell'individuo, la sperimentazione clinica su soggetti umani deve essere organizzata in modo da tutelare il diritto alla salute dell'assistito alle cure appropriate in caso di malattia, nonché la libera e cosciente manifestazione di adesione dei soggetti, volontario sano o paziente, chiamati a partecipare alla sperimentazione. A tal fine le attività di sperimentazione clinica, consentite solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali della «dichiarazione di Helsinki - Tokio» nella versione aggiornata devono essere condotte secondo le più recenti norme di buona pratica clinica in vigore.

2. Il consenso informato deve includere tutti gli aspetti previsti dalle norme di buona pratica clinica oltre che rispettare le seguenti condizioni fondamentali indicate dal comitato nazionale di bioetica:

- a) qualità della comunicazione e dell'informazione;

- b) comprensione dell'informazione;
- c) libertà decisionale del paziente;
- d) capacità decisionale del paziente.

Art. 13.

Sedi della sperimentazione

1. Le sperimentazioni cliniche devono essere condotte esclusivamente in idonee strutture delle aziende sanitarie delle Università degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, delle istituzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge n. 833/1978, nonché, nei casi ed alle condizioni previste dalla vigente normativa presso gli ambulatori dei medici singoli e/o associati e nelle strutture private accreditate ed in possesso di specifico riconoscimento di idoneità rilasciato dall'azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 14.

Autorizzazione

1. Le sperimentazioni cliniche sono autorizzate dal legale rappresentante dell'istituzione sanitaria presso cui si svolge la sperimentazione, previa acquisizione del parere favorevole del comitato etico competente. L'autorizzazione e l'esecuzione di ogni sperimentazione clinica sono sempre condizionate al rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dalle più recenti linee guida di buona pratica clinica e dalle più recenti linee guida sulle sperimentazioni.

2. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa al comitato etico ai fini dell'attività di monitoraggio.

3. Il legale rappresentante dell'istituzione sanitaria adotta uno specifico regolamento aziendale per le attività di sperimentazione clinica che quantomeno preveda l'istituzione di un apposito registro conservato e tempestivamente aggiornato a cura della direzione sanitaria la disciplina delle modalità per l'attuazione delle sperimentazioni cliniche, i criteri e le modalità di assunzione della sponsorship da parte dell'istituzione sanitaria, nonché quelli di imputazione e ripartizione delle entrate conseguenti le sperimentazioni.

Art. 15.

Costi della sperimentazione

1. I costi, sia diretti che indiretti, derivanti dalle attività di sperimentazione clinica sono a carico dello sponsor o di specifici fondi di ricerca e non devono gravare sul bilancio del servizio sanitario ad eccezione di quelli che, pur inclusi nella sperimentazione, non costituendo spesa aggiuntiva in quanto parte di trattamenti terapie e interventi consolidati, sono normalmente erogati in regime di assistenza sanitaria per la specifica patologia oggetto, della sperimentazione.

2. Gli aspetti finanziari riguardanti la sperimentazione devono essere analiticamente documentati in un accordo sottoscritto tra lo sponsor e l'istituzione sanitaria. Tra lo sperimentatore e lo sponsor non deve intercorrere alcun rapporto economico; i tecnici ed i sanitari incaricati di programmare od eseguire la sperimentazione possono intrattenere con gli sponsor o con le organizzazioni di ricerca a contratto esclusivamente rapporti di tipo tecnico o scientifico.

3. Gli utili derivanti dalle attività di sperimentazione clinica sono destinati, coerentemente ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 3, all'acquisto di attrezzature sanitarie per le attività di ricerca e sperimentazione clinica, nonché alle iniziative di aggiornamento e formazione professionale promosse dall'istituzione sanitaria nel settore della ricerca e della bioetica.

Art. 16.

Oneri per il funzionamento del comitato etico

1. La giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'art. 10 determina gli oneri per il funzionamento dei comitati etici posti a carico degli sponsor delle sperimentazioni cliniche, nonché l'ammontare massimo del gettone di presenza che, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti del trattamento riconosciuto alla dirigenza sanitaria spetta ai componenti del comitato etico.

2. Sino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 1 si applicano le tariffe stabilite con decreto della giunta regionale n. 54-1569 del 5 dicembre 2000 ed il gettone di presenza è corrisposto

nella misura prevista dall'art. 8 comma 1 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3 (Disciplina relativa all'impiego di nuove metodiche terapeutiche e diagnostiche nell'ambito ospedaliero), come modificato dalla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 74 e nella succitata deliberazione.

3. Sono esonerate dal pagamento dell'onere le sperimentazioni sponsorizzate dalle istituzioni sanitarie regionali che, ideate da un clinico dipendente, siano finalizzate ad ottenere risposte a quesiti scientifici senza che vi sia stata sollecitazione alcuna da parte di soggetti che possano avere interesse diretto o indiretto di tipo economico. In tal caso il protocollo di sperimentazione clinica deve essere corredato da:

a) autocertificazione del ricercatore responsabile che, con riferimento alla sperimentazione in oggetto dichiara:

- 1) la spontaneità della ricerca;
- 2) l'assenza di qualunque interesse personale oltre a quello puramente scientifico;
- 3) l'assenza di qualunque accordo economico diretto o indiretto;

4) la disponibilità a svolgere la ricerca, in toto o in parte oltre l'orario di lavoro senza alcuna richiesta di compenso aggiuntivo se, coerentemente al regolamento per l'attuazione delle sperimentazioni in ambito aziendale queste condizioni sono previste dalla lettera di assunzione della sponsorship dell'istituzione sanitaria sponsorizzante;

b) analogo autocertificazione di tutti i ricercatori coinvolti;

c) dichiarazione di assunzione della sponsorship dell'istituzione sanitaria sponsorizzante;

d) eventuale carteggio intercorso tra lo sperimentatore e l'azienda farmaceutica per la fornitura gratuita del farmaco;

e) dichiarazione di non sponsorship delle aziende i cui prodotti vengono sperimentati.

Art. 17.

Approvvigionamento dei medicinali

1. Tutti i farmaci destinati alla sperimentazione devono essere fatti pervenire dallo sponsor, a norma di legge, esclusivamente al servizio di farmacia con regolare bolla fiscale riportante la descrizione dei prodotti, la quantità, il lotto di preparazione, la data di scadenza il riferimento al protocollo sperimentale, il reparto cui sono destinati ed il nome del responsabile della sperimentazione. Il servizio di farmacia provvede allo stoccaggio nonché, anche in regime di periodica somministrazione, alla distribuzione allo sperimentatore responsabile che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario. Il consegnatario cura la tenuta di un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato. I farmaci non possono essere utilizzati al di fuori del protocollo sperimentale. Tutti i farmaci residuati al termine della ricerca, o scaduti o danneggiati nel corso della stessa devono essere ritirati tempestivamente dal servizio di farmacia. Di tali movimenti verrà data contestuale comunicazione scritta allo sponsor.

2. In nessun caso può essere richiesta ai medici curanti la prescrizione di farmaci oggetto della ricerca.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Sino al completamento del processo di riassetto territoriale delle aziende sanitarie regionali, la previsione di cui all'art. 4, comma 1 è subordinata alla valutazione di opportunità anche con riferimento al numero di sperimentazioni cliniche effettuate. Il direttore regionale della struttura competente può, su richiesta del legale rappresentante, autorizzare l'istituzione sanitaria ad avvalersi di altro comitato etico anche solo per l'espletamento di una delle funzioni di cui all'art. 3. In tal caso i rapporti tra le istituzioni sanitarie ed i comitati etici interessati sono regolati da un'apposita convenzione.

2. In sede di prima applicazione, su istanza del legale rappresentante dell'istituzione sanitaria, sono provvisoriamente iscritti nel registro di cui all'art. 9, comma 1, i comitati etici che, già istituiti presso le istituzioni sanitarie alla data di pubblicazione del presente regolamento, siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 marzo 1998. L'iscrizione è revocata per quei comitati che entro sei mesi dall'iscrizione non abbiano provveduto a conformarsi alle previsioni del presente regolamento.

3. Sino alla completa costituzione della rete dei comitati etici, la commissione regionale per la corretta attività di sperimentazione clinica, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3/1987, individuata e notificata al Ministero della salute quale comitato etico di riferimento regionale, esercita in via surrogatoria le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, per le istituzioni sanitarie prive di comitato etico.

4. Sino alla costituzione della conferenza di cui all'art. 10, le relative competenze sono esercitate dalla commissione regionale per la corretta attività di sperimentazione clinica, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3/1987.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Torino, 16 novembre 2001

GHIGO

02R0138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2001, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 47 del 21 novembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Viste le direttive CE 43/1992 e 42/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 36-4406 del 12 novembre 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante «Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza».

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con quanto previsto all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria, come definiti al decreto del presidente della regione n. 357/1997, o su zone di protezione speciale, come definite all'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 357/1997; ed elencati all'allegato C del presente regolamento.

2. Fatta salva la regolamentazione a livello nazionale del procedimento di valutazione d'incidenza per le categorie progettuali riferibili al campo di applicazione della normativa statale di competenza nazionale, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), attuativa delle

previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146).

Art. 2.

Valutazione d'incidenza di progetti

1. Ai fini della valutazione d'incidenza dei progetti non sottoposti a VIA bensì al procedimento di verifica di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998, il proponente presenta all'Autorità competente all'effettuazione del procedimento sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 40/1998 la seguente documentazione:

a) elaborati relativi al progetto preliminare;

b) relazione prevista all'art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 40/1998, integrata dagli elementi costitutivi di cui all'allegato G del decreto del presidente della Regione n. 357/1997, come da allegato A al presente regolamento;

c) elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

2. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale obbligatoria ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 40/1998, lo studio di impatto ambientale deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del decreto del presidente della regione n. 357/1997.

Art. 3.

Autorità competente

1. L'autorità competente all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è quella individuata sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 40/1998.

2. Per i progetti di competenza regionale, ai fini della composizione dell'organo tecnico, si applicano le disposizioni di cui alla delibera della giunta regionale n. 21-27037 del 12 aprile 1999 (legge regionale n. 40/1998 «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative») e s.m.i. Per ciascuna tipologia di progetto, l'elenco delle direzioni regionali interessate è integrata dalla direzione competente per la pianificazione e gestione delle aree protette. La medesima disposizione si applica nel caso di progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale obbligatoria ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 40/1998.

Art. 4.

Procedimento di valutazione d'incidenza

1. Il procedimento di valutazione d'incidenza è previo rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione del progetto e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

2. L'Autorità competente, in relazione alla significatività dell'intervento, può prevedere ulteriori modalità di consultazione del pubblico interessato alla realizzazione del progetto.

3. Il procedimento di cui all'art. 2, comma 1 si conclude con il giudizio di valutazione d'incidenza, che viene reso obbligatoriamente nei sessanta giorni previsti per il procedimento di verifica di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998.

Art. 5.

Realizzazione di progetti per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 8 e 9 del decreto del presidente della regione n. 357/1997, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza nel sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura

2000» e ne danno comunicazione alla direzione regionale competente per la pianificazione e gestione delle aree protette ai fini della comunicazione al Ministero dell'ambiente.

2. Qualora nei siti ricorrano tipi di habitat naturali e specie prioritari ai sensi del decreto del presidente della regione n. 357/1997, il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa nel sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 6.

Compiti dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)

1. L'autorità competente allo svolgimento del procedimento di valutazione d'incidenza si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, previsto dall'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 40/1998.

2. L'ARPA assicura altresì il controllo delle condizioni ambientali previste per la realizzazione delle opere e degli interventi. Dell'esito di tali controlli è data comunicazione all'autorità competente allo svolgimento del procedimento di valutazione d'incidenza e alla direzione competente per la pianificazione e gestione delle aree protette.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del regolamento che disciplini le procedure di valutazione d'incidenza relative a piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori di cui all'art. 5, comma 2 del decreto del presidente della regione n. 357/1997, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 40/1998. La relazione generale, contenente al suo interno le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 40/1998, è integrata degli elementi di cui all'allegato G del decreto del presidente della Regione n. 357/1997, come previsto dall'allegato B.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 16 novembre 2001

GHIGO

ALLEGATO A

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PROGETTI

Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

Normativa ambientale di riferimento vigente.

Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

- alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
- alle dimensioni e/o all'ambito di riferimento;
- alle complementarietà con altri progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

- le componenti abiotiche;
- le componenti biotiche;
- le connessioni ecologiche.

Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

ALLEGATO B

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGRAMMI

Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:

- alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
- all'ambito di riferimento;
- alle complementarietà con altri piani;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma.

Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili

Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento

Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.

Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

ALLEGATO C

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PROPOSTI ALLA UNIONE EUROPEA PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA EUROPEA COERENTE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE DENOMINATA «RETE NATURA 2000» (DIRETTIVA 92/43/CEE «HABITAT»)

L'elenco individua altresì le zone di protezione speciale (ZPS) proposte al servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente (Direttiva 79/409/CEE «Uccelli»).

(Omissis).

02R0139

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003, primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 24 agosto 2001)

(Omissis).

01R0591

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 28.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 120 del 24 agosto 2001)

(Omissis).

01R0592

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29.

Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato «Bed and breakfast».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 121 del 24 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizione

1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata «Bed and breakfast».

2. Si definisce «esercizio di Bed and breakfast» l'attività ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offre un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali.

Art. 2.

Caratteristiche e requisiti

1. L'esercizio di cui all'art. 1 è condotto avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Sono comunque assicurati i seguenti servizi minimi:

a) un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti dell'esercizio, qualora l'attività si svolga in più di una stanza;

b) la pulizia quotidiana dei locali;

c) il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;

d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

e) somministrazione della prima colazione.

3. I locali adibiti all'attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene vigenti.

4. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, svolto nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio di destinazione d'uso residenziale già in atto nelle unità immobiliari utilizzate e comporta per i proprietari o i possessori delle unità immobiliari stesse l'obbligo di residenza e dimora nella medesima.

5. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni.

6. La permanenza degli ospiti negli esercizi di cui all'art. 1 non può protrarsi oltre i sessanta giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a trenta giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.

Art. 2.

Adempimenti amministrativi

1. L'attività di cui all'art. 1, è intrapresa previa denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, da inviare al comune territorialmente competente.

2. Il comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, comunicandone l'esito alla provincia.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.

4. Gli esercenti l'attività di cui all'art. 1, comunicano al comune e alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo di apertura dell'attività ed i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia di tale comunicazione è esposta all'interno della struttura ricettiva.

5. Gli esercenti l'attività di cui all'art. 1, comunicano mensilmente al comune ed alla provincia, su apposito modulo ISTAT, il movimento degli ospiti a fini di rilevazione statistica.

Art. 4.

Pubblicità dell'attività

1. La provincia, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 3, redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di cui all'art. 1, con particolare riferimento ai prezzi praticati, e provvede alla sua pubblicizzazione nelle forme ritenute opportune.

Art. 5.

Formazione degli operatori

1. La Regione può concedere contributi per l'attuazione di iniziative di studio, formazione, qualificazione professionale e aggiornamento degli operatori degli esercizi di cui all'art. 1, a favore di enti e associazioni con comprovata esperienza nel settore o di organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi al turismo o costituite fra gli operatori medesimi.

Art. 6.

Iniziativa di promozione e commercializzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35, e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), le direttive applicative del programma poliennale deliberato dalla giunta regionale indicano i criteri ed i limiti per il cofinanziamento di iniziative di promozione o commercializzazione turistica relative agli esercizi di cui all'art. 1.

2. I titolari di tali esercizi possono accedere ai cofinanziamenti suddetti a condizione che sussistano gli elementi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7 del 1998.

Art. 7.

Controlli e sanzioni

1. I comuni svolgono l'attività ispettiva necessaria al fine di assicurare il costante rispetto delle presenti disposizioni applicando, se del caso, le sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), comunicandone, in ogni caso, le risultanze alle province.

2. I comuni applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti, le sanzioni relative a:

- a) apertura abusiva di un esercizio di cui all'art. 1;
- b) superamento della capacità ricettiva.

3. Le province applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti, le sanzioni relative a:

- a) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui al comma 4 dell'art. 3;
- b) applicazione di prezzi difforni rispetto a quelli esposti;
- c) mancata comunicazione dei dati di cui al comma 5 dell'art. 3.

4. In caso di recidiva le sanzioni previste al comma 2 sono raddoppiate e, nei casi più gravi, il comune può procedere alla sospensione temporanea o alla chiusura dell'attività.

Art. 8.

Abrogazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 11

1. La legge regionale 25 giugno 1999, n. 11 (Norme in materia di attività ricettiva diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità «Bed and breakfast») è abrogata.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della disponibilità necessaria in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 agosto 2001

NEGRI

01R0449

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione «Emilia-Romagna teatro fondazione - Teatro stabile pubblico regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 121 del 24 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art 47 dello statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla costituzione della fondazione denominata «Emilia-Romagna teatro fondazione - Teatro stabile pubblico regionale».

2. La fondazione persegue finalità di produzione, esercizio e promozione delle attività teatrali, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di attività di ricerca e la promozione e la gestione di attività di formazione.

Art. 2.

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

3. La giunta presenta ogni due anni al consiglio una relazione sulle attività svolte dalla fondazione.

4. Il presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

Nomina dei rappresentanti della Regione

1. La giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della fondazione medesima.

Art. 4.

Contributi

1. La Regione è autorizzata a concedere alla fondazione, un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.

2. La giunta regionale, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla fondazione contributi *una tantum* il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla giunta regionale con proprio provvedimento.

3. La fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.

4. La giunta regionale, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della fondazione, concede e liquida alla fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.

5. La fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede dell'approvazione annuale della legge di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 6.

Norme transitorie

1. I beni mobili ed immobili già appartenenti al patrimonio dell'Associazione «ERT - Emilia-Romagna Teatro» sono trasferiti al fondo di dotazione della fondazione.

2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, limitatamente all'anno 2001, continua ad applicarsi l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Nella legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, sono abrogati:

- a) nel titolo, le parole «all'associazione ERT - Emilia-Romagna Teatro»;
- b) il secondo alinea del comma 1 dell'art. 1.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 agosto 2001

NEGRI

01R0449

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31.

Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 121 del 24 agosto 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di prevenire o contenere la diffusione nel territorio della Regione Emilia-Romagna di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, anche al fine di limitare i danni economici ed ambientali.

Art. 2.

Zone fitosanitarie tutelate

1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3, di seguito denominata «struttura fitosanitaria regionale», può istituire «zone fitosanitarie tutelate» a salvaguardia della produzione vivaistica regionale.

2. Nelle aree dichiarate «zone fitosanitarie tutelate» la struttura fitosanitaria regionale può prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione degli organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in tali aree.

Art. 3.

Divieti

1. La struttura fitosanitaria regionale può temporaneamente vietare, in tutto o parte del territorio della regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.

Art. 4.

Organi di vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ispettori fitosanitari, agli agenti accertatori e agli organi competenti delle province, delle comunità montane e dei comuni.

2. La Regione può altresì affidare la vigilanza ad altri enti ed organi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

3. L'ente competente all'applicazione delle sanzioni è la Regione.

4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 5.

Obblighi e sanzioni amministrative

1. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di cui agli articoli 2 e 3 ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.

2. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo di estirpazione, gli organi di vigilanza redigono verbale di accertamento di illecito amministrativo per l'applicazione delle sanzioni pecunarie previste ai commi 3 e 4 e dispongono l'estirpazione delle piante, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da L. 250.000 (€ 129,11) a L. 1.500.000 (€ 774,69), fermo restando il rimborso delle spese relative all'estirpazione. Si applica la sanzione amministrativa pecunaria da L. 500.000 (€ 258,23) a L. 3.000.000 (€ 1.549,37) qualora la violazione avvenga all'interno delle zone fitosanitarie tutelate.

4. Le ditte autorizzate ai sensi della legge regionale n. 3 del 1998 e le ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini che violano i divieti di cui agli articoli 2 e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecunaria da L. 1.000.000 (€ 516,46) a L. 6.000.000 (€ 3.098,74).

5. La violazione delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della presente legge, con esclusione di quelle sanzionate ai commi 3 e 4 dell'art. 5, è punita ai sensi del comma 8, dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 1998.

6. Le somme riscosse, ai sensi dei commi 3 e 4, sono introitate dalla Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 agosto 2001

NEGRI

01R0593

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 37.

Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) e legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali). Modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 27 del 27 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1983, N. 47

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale n. 47 è sostituito dai seguenti:
«Art. 4. — 1. Quale rimborso spese di cui all'art. 1 ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261, sulla base di diciotto giorni di presenza media mensile nella misura di 100.000 lire per giorno di presenza.

La diaria non è corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.

2. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute:

- a) del consiglio regionale;
- b) dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
- c) della giunta regionale;
- d) della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
- e) delle commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta;
- f) della giunta delle elezioni;
- g) delle commissioni d'indagine.

3. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddiviso in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.

4. Si considera presente il consigliere che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 2, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta a rappresentare il consiglio regionale o la giunta regionale.

5. L'ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la giunta regionale, per quanto disposto alla lettera c) del secondo comma.

«Art. 4-bis. — 1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale per il costo di esercizio a chilometro di un'automobile di cilindrata media. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 km, per la parte eccedente 120 km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un 1/5 del prezzo di un litro di benzina super.

2. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

3. Il rimborso per le spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese.

4. Il rimborso per le spese di trasporto è diminuito di un 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso delle spese di diaria.

5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme del presente articolo.»

Art. 2.

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 47 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 5-bis. — Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2001 mediante lo stanziamento iscritto al cap. 00100 del bilancio di previsione.

Art. 5-ter. — Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.»

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1986 N. 37

Art. 3.

L'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 è sostituito dai seguenti:

«Art. 1 (*Trattamento di missione nel territorio regionale*). — 1. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese mensile onnicomprensivo delle spese di trasporto e di permanenza commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità mensile di carica e di funzione:

- a) presidente della giunta regionale, presidente del consiglio regionale e componenti della giunta regionale: 15%;
- b) consiglieri regionali: 10%.

«Art. 1-bis (*Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale*). — 1. Ai consiglieri regionali che si recano fuori del territorio regionale per ragione del loro ufficio spetta l'indennità di missione e il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.

2. La missione è autorizzata, in via preventiva, rispettivamente dal presidente della giunta per i componenti della giunta e dal presidente del consiglio regionale per gli altri consiglieri.

3. Nei casi di urgenza e sempre per il presidente della giunta e del consiglio regionale la delibera di liquidazione della missione vale anche come autorizzazione preventiva.

4. Il giorno e l'ora di inizio nonché la fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.»

Art. 4.

1. L'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Ammontare dell'indennità*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennità di missione vengono determinate annualmente con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

La rideterminazione annuale è effettuata, entro il mese di gennaio di ogni anno, con delibera dell'ufficio di presidenza, sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita per il mese di novembre dell'anno immediatamente precedente.»

Art. 5.

1. L'art. 10 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Imputazione della spesa*). — Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte per l'esercizio 2001 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 00100 e 00170.».

Art. 6.

1. dopo l'art. 10 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10-bis. — Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 16 agosto 2001

MONTEMAGNI

(designato con D.P.G.R. n. 152 del 27 giugno 2001)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 2001.

02R0643

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 38.

Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

La Regione Toscana concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, sostiene progetti finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone, promuove l'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali.

2. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità e al sostegno alle vittime dei reati.

3. La Regione sostiene altresì gli ulteriori interventi degli enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone e a promuovere e realizzare, mediante gli atti di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 2, politiche integrate per la sicurezza.

Art. 2.

Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza

1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati, costituiscono strumento privilegiato per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.

2. La Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.

3. Gli enti locali promuovono la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.

4. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza contengono, in particolare:

- a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza della comunità interessata;
- b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi;
- c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi.

Capo II

INTERVENTI PER LA SICUREZZA

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:

- a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
- b) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine assicurare ai cittadini l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'ente locale;
- c) l'attivazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
- d) il potenziamento della polizia locale, anche mediante:
 - 1) l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali;
 - 2) l'acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità, come il vigile di quartiere;
 - 3) il miglioramento dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;
- e) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;
- f) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;
- g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;

2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e le associazioni di promozione sociale.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Regione e le province, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuovono iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché degli organi dello Stato e degli altri enti pubblici che partecipano agli atti di collaborazione di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l'attivazione di servizi che consistono:

a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

c) nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Art. 5.

Assistenza tecnica e attività di documentazione

1. La Regione svolge attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza.

2. La Regione svolge attività di osservazione, di ricerca e di documentazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati. Svolge altresì ogni opportuna iniziativa di documentazione e di informazione, anche in collaborazione con altri soggetti interessati pubblici e privati, ed in particolare con gli enti locali, con gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio. Promuove, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana, iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza.

Art. 6.

Finanziamento degli interventi

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte degli enti locali e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il finanziamento regionale destinato ai progetti di intervento degli enti locali è annuale e non può superare il 60 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.

3. Costituisce requisito per l'ammissione al finanziamento regionale il fatto che il territorio interessato dall'intervento proposto dagli enti locali, singoli o associati, comprenda una popolazione di almeno 10 mila abitanti.

4. Le richieste di finanziamento sono presentate annualmente e sono corredate dalla descrizione degli interventi, dei risultati attesi e della spesa prevista; possono essere finanziati gli interventi per i quali l'ente locale richiedente abbia ottenuto altri finanziamenti pubblici o privati solo per la parte della spesa che rimane a carico dell'ente locale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.

Attività di coordinamento

1. Il presidente della giunta regionale promuove incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

Art. 8.

Relazione annuale

1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, entro il 30 giugno, una relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana.

2. La relazione dà conto anche dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla stipula degli atti di cui all'art. 2 ed all'impiego dei finanziamenti.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in lire 5 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001:

Di nuova istituzione:

SPESA (per competenza e cassa).

Cap. 00925 «Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana», ai sensi della legge regionale n. 38, del 16 agosto 2001	L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50)
---	--------------------------------------

In diminuzione:

SPESA.

Cap. 50000 «Fondo globale finanziamento spese adempimento di funzioni normali (spese correnti - articoli 38 - 87 legge regionale 6 maggio 77, n. 28)».	L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50)
--	--------------------------------------

2. Agli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Interventi per l'anno 2001

1. I finanziamenti per l'anno 2001, destinati ai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, sono assegnati ai comuni singoli o associati, aventi una popolazione complessiva di almeno 10 mila abitanti, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Sono finanziabili gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 attivati nell'anno 2001.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'art. 6, comma 4.

3. I finanziamenti sono assegnati, fino a concorrenza della spesa prevista, proporzionalmente al numero degli abitanti, moltiplicato per due se il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti se associati, è collocato in provincia con indice di delittuosità superiore alla media regionale, ovvero se il comune richiedente è un capoluogo di provincia con un indice di delittuosità comunale superiore alla media regionale; il numero degli abitanti è moltiplicato per tre se, oltre all'indice di delittuosità suddetto, il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti se associati, ha una popolazione superiore a 50 mila abitanti.

4. I comuni destinatari dei finanziamenti sono tenuti a presentare una relazione nella quale sono indicati le attività realizzate, i risultati conseguiti e le spese sostenute.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 agosto 2001

MONTEMAGNI

(designato con D.P.G.R. n. 152 del 27.6.2001)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 2001.

02R0644

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 39.

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 27 del 27 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, è vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.

2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.

3. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.

Art. 2.

Derattizzazione

1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.

3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del raticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

4. I comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.

Art. 3.

Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa di L. 3.000.000 (€ 1549,37). È altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall'art. 1 da luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.

3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.

4. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

Art. 4.

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge n. 689/1981.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, la provincia trasmette copia dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.

Art. 5.

Bonifica delle aree

1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all'art. 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la polizia provinciale, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della polizia provinciale e della polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie, di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994, le guardie ambientali volontarie, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), nonché i proprietario conduttori dei fondi interessati.

2. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verificano nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la provincia, su richiesta del comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale e dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e morfologia della zona con avvisi segnalanti il pericolo.

3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree e degli accessi non dovranno comunque comportare l'interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.

Art. 6.

Compiti del Medico veterinario

1. Il medico veterinario, che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, confermato da analisi strumentali ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione, entro 24 ore, alla polizia provinciale e al comune di competenza mediante l'apposita scheda allegata alla presente legge.

2. La suddetta scheda è distribuita ai medici veterinari a cura delle province entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga il decesso dell'animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell'animale e qualsiasi altro campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno al laboratorio di cui al seguente art. 7, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 (€ 25,82) a L. 200.000 (€ 103,29). In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all'Ordine dei medici veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 7.

Analisi di laboratorio

1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicura, nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:

stricnina;
fosforo di zinco;
organofosforici-carbammati;
metaldeide;
anticoagulanti;
arsenico;
cloralosio;
crimidina;
cianuri;
erbicidi triazinici;
clorati;
paraquat;
DNOC;
imidaclopride,

anche ricorrendo alle strutture dell'istituto zooprofilattico di cui alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio). Nello stesso termine individua le modalità d'accesso alla struttura da parte dei medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di analisi.

2. La giunta regionale informa contestualmente il consiglio regionale degli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 8.

Termine per le analisi di laboratorio

1. La struttura di cui all'art. 7 è tenuta ad eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami è comunicato anche via fax al medico veterinario responsabile dell'invio, alla polizia provinciale ed al comune territorialmente competente.

Art. 9.

Cartografia

1. Le province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell'anno precedente, nonché la loro localizzazione temporale.

Art. 10.

Lista delle sostanze

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.

2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 11.

Commissione tecnico-consultiva

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita una commissione tecnico-consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato, che la presiede;
- b) un funzionario del dipartimento competente in materia di sanità con funzioni di segretario;
- c) un rappresentante degli ordini dei medici veterinari presenti sul territorio regionale;
- d) un rappresentante delle facoltà di medicina veterinaria delle Università Toscane;
- e) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
- f) un rappresentante di associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo) aventi finalità di tutela degli animali.

2. La commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata a cadenza almeno trimestrale.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente legge provvede, per il 2001, la Regione, mediante la ripartizione tra le Province, in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale, della somma di L. 30.000.000 (pari a € 15493,71) sul capitolo 18200 (Oneri sostenuti dalla regione per le attività inerenti i servizi di sicurezza sociale) del bilancio regionale per il 2001. Per gli anni successivi provvedono le province con i fondi derivanti dalla riscossione degli introiti relativi alle sanzioni di cui all'art. 3.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 agosto 2001

MONTEMAGNI

(designato con D.P.G.R. n. 152 del 27 giugno 2001)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 2001.

SCHEDA SEGNALAZIONE AVVELENAMENTO DA BOCCONI

Articolo 6, comma 1.

<p style="text-align: center;">DATA AVVELENAMENTO:</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>COGNOME E NOME:</p> <p>INDIRIZZO:</p> <p>TELEFONO:</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ANIMALE COLPITO:</p> <p>Specie:</p> <p>Razza:</p> <p>Età:</p> <p>Peso:</p>	<p style="text-align: center;">LUOGO PRESUNTO DELL'AVVELENAMENTO:</p> <p>Comune e Provincia:</p> <p>Località:</p> <p>Indirizzo (se possibile):</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ESITO AVVELENAMENTO:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> morte <input type="checkbox"/> recupero </p>	<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA AMBIENTALE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> Zona agricola <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> Area boschiva o incolta <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> Area urbana <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> Giardino privato o altra area recintata privata <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>	Zona agricola <input type="checkbox"/>	Area boschiva o incolta <input type="checkbox"/>	Area urbana <input type="checkbox"/>	Giardino privato o altra area recintata privata <input type="checkbox"/>
Zona agricola <input type="checkbox"/>	Area boschiva o incolta <input type="checkbox"/>				
Area urbana <input type="checkbox"/>	Giardino privato o altra area recintata privata <input type="checkbox"/>				

<p style="text-align: center;">SINTOMI PRINCIPALI:</p>	<p>Altre indicazioni utili per la luogo (strada più vicina, presenza di istituti territoriali</p> <p>precisa individuazione del distanza da centro abitato, con specifica tabellazione, ecc.):</p>
---	--

SOCCORSO VETERINARIO	<input type="checkbox"/> Effettuato	<input type="checkbox"/> Non effettuato
Ore trascorse dall'inizio dei sintomi al soccorso veterinario:		
Medico veterinario che ha prestato il soccorso:		
Diagnosi presunta:		

ESCA AVVELENATA	<input type="checkbox"/> rinvenuta	<input type="checkbox"/> non rinvenuta
Tipo di boccone avvelenato:		
E' stata consegnata al medico veterinario per l'invio all'Istituto di analisi? <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
Come è stata conservata fino alla consegna al medico? (si consiglia di utilizzare duplice involucro di plastica e conservarla nel freezer)		

E' a conoscenza di altri episodi di avvelenamento nella stessa zona? <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	DATA COMPILAZIONE SCHEDA:	FIRMA:
---	----------------------------------	---------------

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 40.

Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le procedure per l'adozione del programma di riordino territoriale, contenente l'individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, e i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.

2. Per esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia il conferimento di funzioni comunali alla struttura associativa sia l'affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale.

3. L'esercizio associato avviene negli ambiti territoriali, comunque denominati, individuati sulla base della legislazione regionale in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali ed economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare, in particolare quando sono richieste specifiche modalità di svolgimento di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi.

4. L'esercizio associato avviene, altresì, per i comuni di cui all'art. 3, comma 1, nei livelli ottimali, individuati sulla base della presente legge in relazione alle caratteristiche demografiche e organizzative dei comuni medesimi.

Art. 2.

Programma di riordino territoriale

1. Il programma di riordino territoriale effettua la ricognizione, ai sensi della legislatura vigente, degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla legislazione regionale, il programma individua inoltre, per le funzioni conferite dalla Regione:

a) gli eventuali ulteriori ambiti territoriali per i quali sono previste specifiche modalità di esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi; in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali o economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare;

b) i livelli ottimali per i quali è previsto l'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata, in relazione alle caratteristiche demografiche dei comuni medesimi, e il termine entro il quale è assicurato detto esercizio.

3. Il programma stabilisce altresì le condizioni e i requisiti per la concessione e l'eventuale revoca di contributi finanziari e la misura dei contributi medesimi per l'effettivo esercizio associato di funzioni e servizi tra i comuni compresi nell'ambito territoriale o nel livello ottimale, e per i comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o più comuni.

4. I trasferimenti di risorse finanziarie, conseguenti al conferimento ai comuni di funzioni regionali per le quali è previsto l'esercizio nel livello ottimale individuata sulla base delle disposizioni della presente legge, sono effettuati in misura ridotta, pari al 50 per cento delle risorse spettanti, quando destinatari del conferimento sono comuni compresi nel livello ottimale, per il tempo in cui detti comuni, decorso il termine di cui al comma 2, lettera b), non hanno provveduto all'effettivo esercizio associato di funzioni e servizi secondo le previsioni del programma di riordino territoriale.

Art. 3.

Criteri generali per l'individuazione dei livelli ottimali

1. Il livello ottimale è individuato per comuni associati, la cui dimensione demografica complessiva non sia inferiore a 10 mila abitanti; il livello ottimale può essere individuato per comuni associati con popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti quando sia dimostrata una capacità organizzativa sufficiente ad esercitare le funzioni conferite dalla Regione.

2. La capacità organizzativa di cui al comma 1, si intende dimostrata quando i comuni associati costituiscono una comunità montana.

3. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una comunità montana, l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la comunità medesima.

Art. 4.

Proposte dei comuni

1. I comuni entro il termine, non inferiore a centoventi giorni, stabilito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, presentano alla giunta regionale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di cui all'art. 2, comma 2.

2. Le proposte sono corredate:

a) dall'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati o in progetto di essere esercitati in forma associata;

b) da una valutazione dei risultati conseguiti e di quelli attesi, concernente l'impatto sull'efficienza delle amministrazioni coinvolte nell'esercizio associato, nonché l'economicità, l'adeguatezza e l'efficacia di detto esercizio, anche in relazione alla estensione dei servizi per i cittadini e al miglioramento della qualità dei servizi medesimi;

c) dalla indicazione dei soggetti e delle forme prescelte dell'esercizio associato per il livello ottimale, tra quelli indicati nel titolo II, capo IV e capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Le proposte possono altresì prevedere le ipotesi di modifica delle circoscrizioni comunali, concertate tra i comuni interessati, per le quali si preveda l'avvio della procedura di modifica nel triennio successivo.

Art. 5.

Procedura di adozione del programma di riordino territoriale

1. Decorso il termine di cui all'art. 4, comma 1, le proposte relative alla individuazione dei livelli ottimali, delle funzioni e dei servizi, per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti che non vi abbiano provveduto, sono effettuate dalla provincia entro sessanta giorni dalla richiesta della giunta regionale.

2. Entro i successivi sessanta giorni, la giunta regionale, esaminate le proposte pervenute, predispone lo schema preliminare di programma di riordino territoriale, contenente gli elementi di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3. Lo schema preliminare è sottoposto alla sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il procedimento di concertazione si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la giunta regionale adotta lo schema preliminare di programma anche in assenza dell'intesa.

3. Lo schema preliminare è trasmesso ai comuni, alle province e alle comunità montane; nei trenta giorni successivi, i comuni, le province e le comunità montane possono far pervenire le proprie osservazioni. La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, valutate le osservazioni nella sede concertativa, definisce la proposta di programma di riordino e la sottopone per l'approvazione al consiglio regionale.

4. Il programma di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 6.

Aggiornamenti del programma

1. Il programma di riordino territoriale è aggiornato almeno ogni tre anni, nella parte relativa all'individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali, con la procedura di cui agli articoli 4 e 5, su iniziativa della giunta regionale. In sede di aggiornamento del programma, i termini procedurali previsti dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1 e 2, sono ridotti della metà. La procedura di aggiornamento del programma può essere limitata ai comuni e alle province interessate.

2. Le previsioni del programma di riordino territoriale relative ai contributi di cui all'art. 2, comma 3, sono aggiornate su iniziativa della giunta regionale, previo esperimento della fase di concertazione di cui all'art. 5, comma 2.

3. La giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari quando si tratta di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali.

Art. 7.

Relazione al consiglio

1. La giunta regionale presenta ogni tre anni al consiglio regionale una relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione del programma di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per il triennio successivo.

Art. 8.

Condizioni e requisiti per l'incentivazione

1. Le condizioni e i requisiti per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi sono definiti dal programma di riordino territoriale secondo i criteri del presente articolo.

2. Possono accedere ai contributi i comuni costituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o più comuni.

3. Le comunità montane possono accedere ai contributi a condizione che assumano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ulteriori rispetto ai propri.

4. L'unione di comuni può accedere ai contributi a condizione che eserciti una pluralità di funzioni. Il programma di riordino territoriale prevede che, di norma, ai fini dell'accesso ai contributi:

a) l'unione debba comprendere comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia già stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell'art. 133 della Costituzione ovvero che l'unione sia comunque compresa in uno degli ambiti territoriali individuati nel programma di riordino territoriale;

b) in caso di comuni appartenenti a comunità montane, l'unione non comprenda comuni appartenenti a comunità montane diverse: in caso di comuni appartenenti alla medesima comunità montana, l'unione sia promossa d'intesa con la comunità montana, interessi meno del 50 per cento dei comuni della comunità montana e abbia dimensione territoriale inferiore al 50 per cento del territorio della comunità.

5. I comuni possono accedere ai contributi a condizione che l'esercizio di funzioni e servizi avvenga mediante convenzione, che preveda la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 30, comma 3 e all'art. 31, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsto dalla legislazione regionale.

7. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il programma di riordino territoriale può prevedere ulteriori condizioni e requisiti per l'incentivazione.

Art. 9.

Tipologia, misura e durata dei contributi

1. La tipologia e la misura dei contributi per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi sono definite dal programma di riordino territoriale secondo i criteri del presente articolo.

2. Per l'effettiva attivazione dell'esercizio associato è concesso un contributo forfetario, consistente in una somma calcolata in rapporto al numero dei comuni coinvolti ed al numero di funzioni e servizi esercitati in forma associata. Per l'esercizio associato mediante unione di comuni o comunità montane è previsto un contributo forfetario più elevato. Nel caso di fusioni o incorporazioni, il contributo forfetario relativo alle unioni è raddoppiato; al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione i contributi annuali di cui al comma 3 sono assegnati in misura doppia, in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati.

3. Sono concessi contributi annuali, fino ad un massimo di cinque anni, sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:

a) rilevanza e tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) numero dei comuni ricompresi nella forma associativa.

4. Il criterio relativo alla rilevanza e alla tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata è applicato assegnando contributi per ogni funzione o servizio esercitati, compresi i servizi generali di amministrazione. Ai fini della concessione del contributo, sono rilevanti le funzioni e i servizi indicati nel programma di riordino territoriale che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale, con esclusione delle funzioni di coordinamento. I contributi sono concessi in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati in forma associata.

5. Il criterio relativo alla densità demografica è riferito all'insieme delle circoscrizioni comunali interessate alla forma associativa ed è applicato valorizzando i territori in cui la densità demografica risulta più bassa.

6. Il criterio relativo al numero dei comuni ricompresi nella forma associativa è applicato mediante incremento percentuale dei contributi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3, il programma di riordino territoriale può prevedere ulteriori criteri per la definizione della misura dei contributi.

Art. 10.

Decorrenza e cumulo dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 9 spettano a decorrere dall'anno di approvazione del programma di riordino territoriale.

2. I contributi sono cumulabili con quelli concessi allo stesso titolo sulla base della legislazione statale e regionale vigente.

Art. 11.

Modalità attuative

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di attuazione delle procedure per la formazione e l'aggiornamento del programma di riordino territoriale e di quanto in esso previsto per la concessione e la revoca dei contributi. Provvede altresì al monitoraggio dell'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

2. I contributi sono concessi a domanda, nei limiti dello stanziamento annuale; ferma restando la misura dei contributi prevista per le fusioni e le incorporazioni, se il totale dei contributi erogabili sulla base delle domande presentate eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei soggetti richiedenti è ridotto in proporzione. La riduzione proporzionale del contributo può essere effettuata anche con criteri differenziati, in particolare al fine di operare una minore riduzione nei casi di esercizio associato di cui all'art. 8, comma 3, o di esercizio associato cui partecipano uno o più comuni di minore dimensione demografica.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione del programma di riordino territoriale, la Regione promuove, tramite l'erogazione di contributi finanziari, l'esercizio associato di cui all'art. 8, comma 3, o l'esercizio associato cui partecipano uno o più comuni di dimensione demografica inferiore a 3 mila abitanti.

2. I contributi possono essere concessi in relazione alla costituzione delle forme associative e a condizione che l'esercizio associato abbia avuto effettivamente inizio.

3. I contributi sono concessi dalla giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, a condizione che i comuni richiedenti abbiano presentato di comune accordo le proposte di definizione del livello ottimale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, e dagli articoli 8, 9 e 11, comma 2, criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca dei contributi. Lo schema di deliberazione è sottoposto alla sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il procedimento di concertazione si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la giunta regionale adotta la deliberazione anche in assenza dell'intesa.

Art. 13.

Ambiti territoriali delle comunità montane

1. Resta ferma la procedura di individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane).

Art. 14.

Modificazioni alle leggi regionali 26 novembre 1998, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1, sono soppresse le seguenti parole: «livelli».

2. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, è sostituita dalla seguente: «Esercizio associato delle funzioni».

3. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del 1998, come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto, il consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

4. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del 1998, come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

5. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono soppresse le seguenti parole: «livelli».

6. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, è sostituita dalla seguente: «Esercizio associato delle funzioni».

7. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il consiglio regionale approva

il programma di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

8. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

9. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono soppresse le seguenti parole: «livelli».

10. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, è sostituita dalla seguente: «Esercizio associato delle funzioni».

11. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».

12. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte con i fondi accantonati sul cap. 50000 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 con la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo capitolo:

In diminuzione

Cap. 50000 «Fondo globale finanziamento spese adempimento di funzioni normali» (Spese correnti articoli 38-87 legge regionale 6 maggio 1977, n. 28), di nuova istituzione	L. 3.000.000.000. (€ 1.549.370,70)
---	---------------------------------------

Cap. 5015 «Spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione delle forme associative di Comuni» (legge regionale 16 agosto 2001, n. 40)	L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70)
---	--------------------------------------

2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 agosto 2001

MONTEMAGNI

(designato con D.P.G.R. n. 152 del 27.6.2001)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 2001.

02R0646

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 42.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001. Assestamento e seconda variazione.

(Pubblicata nel supplemento ordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 27 del 27 agosto 2001)

(Omissis).

02R0647

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 43.

I.R.P.E.T. - Rendiconto esercizio Finanziario 2000.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001)

(Omissis).

02R0648

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 1.

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 4 aprile 2001).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 1692 dell'11 dicembre 2000 con la quale la giunta regionale ha approvato il «Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (Foggia)».

Vista la decisione prot. 2072, verb. n. 14, seduta del 18 dicembre 2000 della commissione di controllo che ha rilevato che «a termini dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal presidente della giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal presidente della giunta».

Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 123 del 20 febbraio 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (Foggia).

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di «UMBRA»

Art. 1.

La fida per la raccolta della legna secca giacente sul suolo nell'ambito della foresta demaniale regionale Umbra, viene rilasciata, a domanda, dall'ufficio amministrazione foreste demaniali del Gargano, previo pagamento di un canone di concessione.

La fida ha validità mensile e decorre dal primo all'ultimo giorno di ciascun mese, a prescindere dalla data di concessione, e per la sola ed esclusiva località indicata e precisata sulla medesima.

La fida non viene concessa nei mesi di luglio e agosto.

Art. 2.

È facoltà dell'amministrazione stabilire per ciascun anno e per ciascuna località il numero massimo delle fide nonché i criteri per l'assegnazione delle medesime.

A coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che comunque siano titolari di un trattamento pensionistico, la fida potrà essere rilasciata per un solo mese all'anno con l'esclusivo scopo di soddisfare il fabbisogno di legna connesso alle esigenze familiari.

Art. 3.

La raccolta della legna può essere effettuata tutti i giorni del mese con l'esclusione del sabato e della domenica e degli altri eventualmente specificati sulla fida, dalle ore 8 alle ore 14.

È consentito un solo carico giornaliero.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.

Art. 4.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto viene indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'ufficio amministrazione.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato a circolare esclusivamente sulle strade aziendali indicate sulla fida e per il periodo di validità della stessa.

L'uso di altro veicolo non tempestivamente denunciato all'amministrazione comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre mesi.

Art. 5.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.

La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal codice citato, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.

Art. 6.

Il materiale che può essere oggetto di raccolta è costituito dalla legna secca o seccagginosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici, di diametro non superiore a 20 cm e di qualsiasi lunghezza.

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento del materiale lungo. A tale scopo è autorizzato l'uso di comuni roncole e di accette leggere con lama tagliente della lunghezza massima pari a 8 cm, ovvero seghe manuali ad arco della lunghezza massima pari a 53 cm.

Art. 7.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

È consentito l'uso di risine leggere che dovranno comunque essere disinstallate a fine giornata.

Art. 8.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire esclusivamente lungo le strade indicate sulla fida, evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

È fatto obbligo al fidatario, solidalmente con gli altri eventualmente fidati nella medesima zona e che percorrono la stessa strada, qualora ritenuto necessario dall'amministrazione, ripristinare lo stato del fondo stradale compromesso dal ripetuto transito.

La mancata osservanza di tale richiesta comporta la cessazione in via definitiva del rapporto fidatario.

Art. 9.

È fatto tassativo divieto di recare al seguito e utilizzare motoseghe di qualsiasi tipo, accette, asce e altri utensili da taglio diversi da quelli consentiti di cui all'art. 6.

È fatto divieto di introdurre nel complesso demaniale cani.

È fatto divieto di abbattere piante in piedi, ancorché secche o secchinose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo.

È fatto divieto di raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre anni.

È fatta sempre salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia di Foggia.

Art. 10.

Qualora il fidatario, durante l'esercizio della fida, assuma comportamenti che integrino un reato, il rapporto fiduciario cessa in maniera definitiva ed irrevocabile.

Parimenti non saranno rilasciate concessioni per la raccolta di legna secca a coloro i quali si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente alla data della domanda, di illeciti amministrativi connessi alla proprietà forestale o alla tutela dell'ambiente.

Art. 11.

L'amministrazione forestale, a proprio insindacabile giudizio, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna concessione ovvero di revocare senza alcun preavviso quelle eventualmente già rilasciate senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del fidatario.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2001

FITTO

01R0632

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 2.

Art. 23 legge regionale 4 agosto 1999, n. 24. Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 52 del 4 aprile 2001).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1677 dell'11 dicembre 2000 con la quale la giunta regionale ha approvato il regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24.

Vista la decisione prot. n. 2071, verb. n. 12, seduta del 18 dicembre 2000 della commissione di controllo che ha rilevato che «a termini dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal presidente della giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal presidente della giunta.

Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 85 del 13 febbraio 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24.

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, la Regione favorisce la costituzione di centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:

- a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;
- b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
- c) l'elevazione del livello tecnologico;
- d) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

Art. 2.

Costituzione dei centri di assistenza tecnica

1. I centri sono promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali - maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL;
- b) le Camere di commercio, anche attraverso la loro unione regionale.

2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio.

3. Possono far parte dei centri di assistenza tecnica anche:

- a) gli enti e le società di formazione professionale;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
- d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
- e) gli istituti di credito e le società finanziarie.

Art. 3.

Attività dei centri di assistenza tecnica

1. Ai fini dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 6, i centri svolgono le seguenti attività, a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria:

- a) assistenza tecnica;
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) consulenza e assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
- d) consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo svolgimento delle attività commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 24/1999, nonché alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed imprese, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998;
- e) sicurezza e tutela dei consumatori;
- f) tutela ambientale;

g) igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto;

h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, basate sui criteri e modalità di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000, tradotti in linee-guida per gli esercizi commerciali, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato;

i) formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lettera c), della legge n. 24/1999, sono considerate prioritarie le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei centri di assistenza tecnica per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.

Art. 4.

Struttura dei centri di assistenza tecnica

1. I centri, come richiesto dal precedente art. 2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di almeno tre province.

2. Per il potenziamento della propria attività, i centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

Art. 5.

Requisiti della domanda di autorizzazione

1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del centro di assistenza, da presentarsi all'assessorato al commercio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento a favore delle imprese delle attività indicate al precedente art. 3;

c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;

d) una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno tre sportelli operativi nel territorio di almeno tre province;

e) la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa «antimafia» (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);

2) Nell'istanza da presentare alla Regione deve inoltre risultare che:

a) la sede legale del centro sia localizzata in territorio regionale;

b) lo statuto preveda espressamente l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del centro.

Art. 6.

Autorizzazione regionale

1. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati all'esercizio delle attività previste nel loro statuto dalla giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente servizio dell'assessorato regionale al commercio.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

3. I centri autorizzati ai sensi della presente deliberazione, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, indicheranno la qualità di «Centro di assistenza tecnica», nonché gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.

Art. 7.

Relazione sull'attività svolta da parte dei centri di assistenza tecnica

1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i centri di assistenza tecnica presentano all'assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.

Art. 8.

Finanziamento delle attività

1. La Regione può sostenere l'attività dei centri autorizzati privilegiando quelli che svolgono assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali nelle attività prioritarie indicate all'art. 3, comma 2. Il finanziamento ai programmi di attività dei centri può essere concesso sulla base degli strumenti e delle procedure previste dalla normativa regionale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 relativamente alla deliberazione CIPE del 5 agosto 1998.

2. Alla spesa si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie che saranno recate annualmente dal bilancio regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2001

FITTO

01R0633

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 3.

Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 9 aprile 2001).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1693 dell'11 dicembre 2000 e successiva di chiarimenti n. 83 del 13 febbraio 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento relativo alla «disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture dirigenziali e delle prestazioni dei dirigenti regionali»;

Vista la decisione assunta dalla commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 26 febbraio 2001 n. 272;

Visti gli articoli 39 e seguenti dello statuto regionale;

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7 recante «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale», e specificamente l'art. 21, relativo al nucleo di valutazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 21 comma 7, della legge regionale 4 febbraio 1999 n. 7, le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione nonché le attività per la verifica dei risultati della gestione della struttura operativa regionale e delle prestazioni dei dirigenti.

Art. 2.

Moduli organizzativi

1. All'attuazione dei compiti di cui all'art. 1 concorrono, nel rispetto delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente regolamento, il nucleo di valutazione nonché la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell'area di coordinamento della «giunta regionale», unitamente alle corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna area di coordinamento (indicate d'ora in poi come strutture preposte al controllo interno di gestione).

2. Il nucleo ha sede presso la presidenza della giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica.

TITOLO I

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 3.

Attribuzioni

1. Il nucleo ha il compito di esprimere agli organi di direzione politica della Regione la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attività svolta dalle strutture dirigenziali, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati, all'andamento generale della gestione, alle irregolarità eventualmente riscontrate ed ai possibili rimedi. Riferisce inoltre su aspetti di particolare criticità ed eventuali anomalie che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli organi di direzione politica.

2. Compete al nucleo di valutazione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Annualmente il nucleo di valutazione elabora un rapporto di gestione da trasmettere al presidente della giunta regionale.

4. Competono, altresì, tutte le altre procedure alle disposizioni normative o contrattuali potranno attribuire ai nuclei di valutazione.

Art. 4.

Composizione e Nomina

1. Il nucleo di valutazione è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, esterni all'amministrazione regionale.

2. Gli esperti possono essere individuati anche mediante convenzione con ditte o società specializzate.

3. È nominato con deliberazione della giunta regionale, assunta di concerto con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e rimane in carica per un periodo di tre anni, salvo rinnovo.

4. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il nucleo opera in regime di *prorogatio*, ai sensi e nei limiti delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

5. In caso di dimissioni di un componente la giunta regionale procede, di concerto con l'ufficio di presidenza del consiglio, alla sostituzione per l'ulteriore periodo in cui il nucleo resta in carica.

6. In caso di dimissioni di due componenti o dell'intero nucleo di valutazione, la giunta procede a rinnovare il nucleo secondo le procedure di cui al precedente punto 3 e fermo restando quanto disposto dal punto 5.

7. Le dimissioni vanno inoltrate al presidente della giunta regionale ed al nucleo di valutazione.

8. La nomina a componente del nucleo è incompatibile con altri incarichi che confliggano, con il ruolo e le attribuzioni del nucleo, da parte dell'amministrazione regionale.

9. Ai componenti del nucleo è corrisposta una indennità di funzione e diaria pari ai 2/3 di quelle corrisposte ai consiglieri della Regione Puglia, da erogarsi trimestralmente.

10. In aggiunta alla indennità sono ammesse a rimborso le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle attività e commisurate a quelle previste per i consiglieri regionali (sulla base delle vigenti tabelle ACI).

Art. 5.

Funzionamento del Nucleo

1. Durante la prima riunione, i componenti nominano il coordinatore del nucleo, al quale spetta, d'intesa con i componenti del nucleo il compito di fissare le date delle riunioni del nucleo;

formulare l'ordine del giorno delle sedute;

convocare i componenti;

coordinare i lavori;

curare i rapporti con gli organi di direzione politica, con la dirigenza regionale e con le strutture preposte al controllo interno di gestione;

sovrintendere e dirigere le attività affidate alla struttura di supporto di cui al successivo art. 15.

2. Ordinariamente il nucleo si riunisce in due sessioni: autunnale e primaverile.

Nella sessione autunnale determina annualmente, anche su indicazione della giunta, i parametri di riferimento del controllo, nonché le modalità cui devono attenersi i dirigenti nel compilare e fornire le relazioni annuali.

Elabora, inoltre, il rapporto di gestione, relativo all'anno precedente da inviare al presidente della giunta perché lo illustri al consiglio regionale in sede di discussione del documento di bilancio.

Nella sessione primaverile, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai dirigenti coordinatori di area e, per l'area del consiglio, dall'ufficio di presidenza del consiglio, per il tramite della giunta regionale, procede ad esaminare l'attività di ogni dirigente e a trasmettere i risultati alla giunta regionale.

3. Il nucleo si riunisce, altresì:

su richiesta della giunta regionale;

per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva e integrativa con i vincoli di bilancio;

ogni qualvolta i componenti del nucleo lo ritengano necessario.

4. Le decisioni del nucleo sono valide con la presenza di due componenti.

5. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore del nucleo, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 6.

Rapporti con la dirigenza regionale

1. I dirigenti regionali annualmente collaborano con il nucleo all'individuazione dei parametri di riferimento del controllo e sono tenuti a collaborare con il nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili.

2. Il nucleo, indipendentemente dal metodo assunto per la formulazione della propria valutazione, deve garantire l'acquisizione, in eventuale contraddittorio e comunque per iscritto, delle valutazioni del dirigente responsabile del conseguimento del risultato. La relazione finale, di cui al successivo art. 13 deve dare conto delle eventuali discordanti valutazioni.

3. I dirigenti regionali sono tenuti a riferire al nucleo, se richiesto, oralmente o per iscritto, nei termini temporali assegnati dal nucleo stesso, alle richieste di documentazioni ed informazioni che il nucleo riterrà necessarie allo svolgimento della propria attività.

Art. 7.

Rapporti con le strutture preposte al controllo interno di gestione

1. Al fine di verificare la comparazione dei costi e dei rendimenti, la struttura di raccordo e monitoraggio dell'area della giunta regionale, trasmette al nucleo di valutazione tutti gli atti, studi ed analisi afferenti la gestione delle risorse umane e strumentali e il controllo di gestione.

Con cadenza trimestrale, trasmette altresì, l'evoluzione della spesa regionale, con specifico riferimento ai capitoli del bilancio di previsione regionale.

Il nucleo può altresì, d'intesa con il presidente della giunta regionale, individuare le strutture di raccordo e monitoraggio ed i conseguenti strumenti ed attività di controllo, di valutazione e di gestione necessari alla propria attività.

2. Il nucleo di valutazione può richiedere alla struttura di raccordo e monitoraggio dell'area della giunta regionale ed alla struttura di cui all'ultimo capoverso del comma 1, documenti formali adottati dalla giunta regionale e dai dirigenti regionali, nonché elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa, sia in modo sintetico che analitico.

3. I coordinatori di area devono trasmettere al nucleo di valutazione, prima dell'approvazione della legge di bilancio, le proposte di previsione afferenti i capitoli di competenza.

Devono, altresì, trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei capitoli di competenza, contenente la richiesta, l'ammontare iscritto in bilancio, la somma impegnata e quella liquidata.

4. Il nucleo di valutazione può richiedere alle strutture di monitoraggio delle singole aree elementi conoscitivi ed integrativi, utili per la propria attività, anche in ordine all'andamento della spesa.

Art. 8.

Ulteriori Rapporti

1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che delle relazioni annuali dei dirigenti, il nucleo si avvale:

di relazioni e/o di comunicazioni trasmesse dalla R.S.U. e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo integrativo decentrato;

di note dei componenti gli organi di direzione politica;

di note degli organismi bilaterali, amministrazione - OO.SS., costituiti ai sensi del contratto collettivo nazionale vigente.

2. Il nucleo, inoltre, ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici;

può richiedere relazioni integrative;

può procedere ad audizioni informative, anche in contraddittorio;

può effettuare indagini conoscitive, anche su richiesta della giunta regionale.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Art. 9.

Gli elementi di riferimento per la valutazione

1. Il Nucleo assume, quali elementi di riferimento della valutazione:

i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;

la dimensione e la qualità dei referenti e dei destinatari interni ed esterni, dell'attività della struttura;

i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali, coordinati, per le strutture funzionali alle Aree, dai responsabili di queste ultime;

il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture dirigenziali;

il bilancio delle risorse finanziarie, articolato per capitoli, assegnate alle strutture dirigenziali;

i procedimenti amministrativi e le disposizioni di legge e regolamentari rilevanti in ordine ai risultati oggetto di valutazione, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

il carico di lavoro delle distinte strutture dirigenziali;

la relazione intermedia ed altre eventuali in itinere che ciascun dirigente ritenga di trasmettere al dirigente della struttura sovraordinata in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed agli eventuali vincoli che ostacolano il loro regolare conseguimento, copia delle quali è inoltrata per conoscenza al nucleo di valutazione;

le relazioni annuali dei singoli dirigenti di settore e dei coordinatori di area previste dai commi 4 e 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 7/1997;

gli elaborati del monitoraggio eseguito delle strutture preposte al controllo interno di gestione.

2. Gli elementi di cui al precedente comma sono raccolti, anche con l'ausilio di sistemi informatici, dalle strutture preposte al controllo interno di gestione, ai fini della costituzione e dell'alimentazione del dossier di valutazione.

3. La valutazione ha ad oggetto esclusivamente l'attività inerente l'esercizio di riferimento.

Art. 10.

Gli elementi qualificativi dei risultati

1. Sono considerati elementi fondamentali per la rilevazione del risultato i parametri di valutazione, le quantità o gli indicatori di qualità riferiti agli obiettivi programmati, nonché l'eventuale coefficiente correttivo di tolleranza ai fini della registrazione di conseguimento del risultato. Tale coefficiente correttivo è predeterminato dal Nucleo in base alla considerazione delle condizioni obiettive nelle quali la singola struttura organizzativa è tenuta a perseguire il risultato atteso.

Art. 11.

Valutazione della prestazione dirigenziale

1. Il nucleo, oltre a determinare il grado di conseguimento dei risultati, formula la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti, anche con riferimento a specifici istituti contrattuali. Nell'attuazione di tale compito può avvalersi della collaborazione dei coordinatori di area.

2. Per la valutazione della prestazione dirigenziale, il nucleo assume a riferimento, tra gli altri eventuali, i seguenti fattori:

capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune innovazioni tecnologiche e procedurali, con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;

capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati;

contributo all'integrazione tra diversi settori e uffici e capacità di adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi od emergenze od a processi di cambiamento organizzativo.

Art. 12.

La relazione dei dirigenti

1. I dirigenti, a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 7/1997, sono tenuti a formulare una relazione annuale al dirigente della struttura rispettivamente sovraordinata, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge medesima. Per consentire l'adempimento del responsabile del settore, il dirigente di ufficio o di posizione di studio e ricerca o di altra articolazione organizzativa del settore trasmette la propria relazione entro il 20 gennaio.

Il nucleo di valutazione, per straordinarie esigenze organizzative, può anticipare, dandone congruo termine di avviso ai dirigenti, la data di trasmissione della relazione.

2. La relazione annuale di cui al primo comma è redatta al fine di esporre, in modo coordinato ed integrato, le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta ed al grado di conseguimento dei risultati, secondo il punto di vista del dirigente.

3. Le strutture preposte al controllo interno di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Nucleo di valutazione, definiscono gli schemi di riferimento per l'elaborazione delle relazioni, che sono diffusi contestualmente alla modulistica per la verifica dei piani di lavoro.

4. Le relazioni dei coordinatori delle aree sono trasmesse direttamente, nei termini di legge, al nucleo di valutazione tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Le relazioni dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati e/o funzioni

istituzionali con nomina del consiglio regionale sono rimesse al competente coordinatore dell'area del consiglio regionale, per il successivo inoltro al nucleo; le relazioni dei dirigenti responsabili degli enti strumentali della Regione o dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati con nomina della giunta regionale o dei singoli componenti la giunta, sono rimesse al coordinatore dell'area secondo la materia di competenza, per il successivo inoltro al nucleo. Alla scadenza dei termini le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione dell'avvenuto adempimento agli organi di direzione politica ed al nucleo di valutazione.

5. Le relazioni annuali di cui al presente articolo sono portate a conoscenza, a cura dei dirigenti estensori, di tutto il personale rispettivamente interessato, di norma mediante apposita conferenza.

Art. 13.

Le valutazioni del nucleo

1. Il nucleo di valutazione esprime mediante una relazione intermedia, da redigere entro il 31 luglio, proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politica utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura.

2. Il documento di valutazione finale o «rapporto di gestione» si articola in una relazione comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa, e in un allegato contenente la valutazione dei risultati e la valutazione della prestazione dirigenziale. Il rapporto di gestione è trasmesso al presidente della giunta per la successiva illustrazione al consiglio regionale.

3. L'allegato contenente le valutazioni specifiche è trasmesso alla giunta regionale e, per le parti di competenza, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Copia della valutazione della prestazione dirigenziale è inserita nel relativo fascicolo personale a cura della competente area ed è comunicata in via riservata a ciascun dirigente.

4. La valutazione della prestazione dirigenziale è eseguita ai fini esclusivi del presente regolamento e non può essere utilizzata per altri scopi.

Art. 14.

Procedure, modalità e tempi

1. Le strutture preposte al controllo interno di gestione ricevono i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione della proposta di bilancio di previsione, comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

2. Le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione al nucleo di valutazione del quadro dei risultati pervenuti e, sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dal nucleo medesimo, effettuano una verifica preliminare degli elaborati.

3. Entro il 31 marzo il nucleo dà comunicazioni preventive, agli organi di direzione politica ed ai singoli dirigenti responsabili di struttura, dei risultati definiti, corredati della indicazione dei parametri e dei criteri di valutazione. Tale comunicazione è effettuata tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Gli organi di direzione politica con proprio provvedimento possono accogliere la proroga di giorni trenta su motivata richiesta del nucleo di valutazione.

4. Nel corso dell'anno, con analogo procedimento, si provvede alle eventuali modifiche ed integrazioni.

5. Le attività gestionali dei dirigenti sono rilevate in via ordinaria dalle informazioni contenute negli atti dirigenziali formalmente adottati e negli atti proposti all'approvazione degli organi. In presenza di risultati la cui natura non prevede formale definizione di provvedimenti è disposto apposito accertamento da parte delle strutture preposte al controllo interno di gestione su indicazione del nucleo di valutazione.

6. Le strutture preposte al controllo di gestione si attivano nei confronti delle diverse strutture dirigenziali per il miglioramento della qualità delle informazioni finalizzate ed elaborano specifica relazione sulle procedure indicate dal presente articolo, anche al fine di approvare eventuali modifiche al presente regolamento.

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti vigenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, contenute nell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza e nell'art. 21 della legge regionale n. 7/1997 in quanto compatibili.

8. Il nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della piena attuazione della legge regionale n. 7/1997, d'intesa con il presidente della giunta regionale, altre procedure, modalità e tempi per la valutazione.

Art. 15.

Struttura di supporto

1. Il nucleo di valutazione si avvale della segreteria tecnica, comprendente un adeguato contingente di personale, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, per il disbrigo dei seguenti affari:

a) cura la tenuta degli atti relativi alle nomine dei singoli componenti il nucleo di valutazione e attivazione del procedimento di rinnovo delle nomine stesse con la predisposizione di apposito schema di provvedimento dal sottoporre all'approvazione della giunta regionale;

b) verifica le condizioni di eleggibilità e della sussistenza di cause di incompatibilità in relazione alle nomine dei componenti del nucleo;

c) cura la raccolta e la tenuta dei verbali originali del nucleo di valutazione;

d) cura la tenuta della relazione intermedia elaborata dal nucleo di valutazione e di quella finale o «rapporto di gestione» di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 14, ivi compresi gli allegati contenenti la valutazione dei risultati e delle prestazioni di ciascun dirigente;

e) provvede alla esecuzione dei deliberati del nucleo notificando copia delle decisioni ai dirigenti delle strutture interessate;

f) rilascia, sulla base di apposita e motivata richiesta, la copia conforme all'originale, dei verbali del nucleo o di stralci di essi;

g) cura la diramazione delle convocazioni del nucleo di valutazione;

h) procede alla convocazione dei dirigenti e del personale regionale sulla base delle disposizioni impartite dal nucleo;

i) verifica la conferenza tra la documentazione richiesta dal Nucleo e quella trasmessa dai dirigenti e ne chiede eventualmente l'integrazione;

j) cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richieste dal nucleo compulsando anche i dirigenti delle strutture interessate;

k) provvede ad assistere il nucleo relativamente agli affari inerenti i compensi e il rimborso delle spese dovute ai singoli componenti predisponendo tutti gli atti necessari. A questo fine predisponde annualmente uno schema rappresentativo della spesa presunta.

l) cura la diramazione delle convocazioni del nucleo;

m) cura la diramazione delle convocazioni dei dirigenti;

n) provvede alla verifica di competenza tra la documentazione richiesta e trasmessa dai dirigenti inerenti le attività del nucleo;

o) cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richieste dal nucleo compulsando anche i dirigenti delle strutture interessate ed in fusione dei parametri e dei criteri di valutazione approvati dalla giunta regionale su proposta del nucleo di valutazione.

2. Il responsabile della segreteria tecnica partecipa alle sedute del Nucleo di valutazione con funzioni di segretario verbalizzante e in tale veste sottoscrive i relativi verbali.

Il personale assegnato alla segreteria tecnica dipende funzionalmente dal nucleo di valutazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, il nucleo di valutazione è nominato, per i cicli di valutazione relativi agli esercizi 1999, 2000 e 2001, entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

2. Per il ciclo di valutazione relativo all'esercizio 1999 e 2000 si applicano le disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili con la data di costituzione del nucleo di valutazione.

3. Fino alla istituzione delle aree di coordinamento ed alla nomina dei dirigenti coordinatori, le funzioni e competenze previste dal presente regolamento per i dirigenti coordinatori di area, sono attribuite ai dirigenti di settore.

4. Fino alla istituzione della struttura di raccordo e monitoraggio dell'area di coordinamento della giunta regionale e delle corrispondenti strutture strumentali di ciascuna area di coordinamento, le competenze e funzioni previste sono assolte per quanto per quanto compatibili, dai settori.

5. Il Nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della piena attuazione della legge regionale n. 7/1997, d'intesa con il presidente della giunta regionale, altri strumenti propedeutici alla valutazione, richiedendo agli uffici ed ai dirigenti gli atti, i documenti e gli indicatori che ritengano utili per la redazione delle valutazioni affidate.

Art. 17.

E s c l u s i o n i

1. Il provvedimento di valutazione disciplinato dal presente regolamento non si applica ai dirigenti regionali in aspettativa, fuori ruolo o comandati presso altri enti od amministrazioni.

Art. 18.

Dirigenti cessati dal servizio durante il ciclo di valutazione

1. Il dirigente che cessa dal servizio trasmette la relazione di cui all'art. 12 del presente regolamento trenta giorni prima della data di cessazione.

2. Per i casi di cui al precedente comma, il nucleo formula la valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico.

3. I risultati attribuiti ai dirigenti che cessano nel corso del ciclo di valutazione sono consegnati agli stessi dai coordinatori giusta comunicazione al Nucleo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2001

FITTO

01R0635

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 1.

Mantenimento delle funzioni assistenziali in favore di ciechi e sordomuti in capo alle Province.

(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono mantenute in capo alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'assistenza ai ciechi e sordomuti di cui al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modifiche in legge 18 marzo 1993, n. 67.

Art. 2.

1. Sono conferite alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 gennaio 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0108

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 2.

Istituzione centro oncoematologico pediatrico di riferimento regionale (COPRRE).

(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito il centro oncoematologico pediatrico di riferimento regionale (COPRRE) con sede in Catanzaro presso l'unità operativa di ematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio».

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si farà fronte con i fondi del servizio sanitario regionale cap. 4211103 parte corrente destinazione indistinta del bilancio di previsione della Regione Calabria 2002 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 gennaio 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0109

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35.

(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2, primo comma, lettera a) viene sostituito dal seguente: «a) materiale tiflodidattico e sussidi informatici, non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni approvato dal Ministero della sanità, il cui costo unitario superi lire 500.000» per i fanciulli ed i giovani frequentanti le scuole comuni di ogni ordine e grado della Regione.

Art. 2.

All'art. 2, secondo comma, le parole «tre province» vengono sostituite dalle seguenti: «cinque province».

Art. 3.

All'art. 2, secondo comma, dopo la parola «Reggio Calabria» vengono aggiunte le seguenti: «Crotone e Vibo Vibo Valentia».

Art. 4.

All'art. 2, secondo comma, punto 1) dopo la parola «massofisioterapisti» vengono aggiunte le seguenti: «, terapisti della riabilitazione».

Art. 5.

All'art. 2, dopo il secondo comma, viene aggiunto il comma 2-bis «I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, di cui al punto b), in via ordinaria non possono richiedere altri se non trascorso un periodo di cinque anni dalla precedente concessione, con deroga per gli accessori degli apparecchi già concessi».

Art. 6.

All'art. 2, dopo il comma 2-bis, viene aggiunto il comma 2-ter: «Il centro cura la creazione, all'interno delle biblioteche comunali di due sezioni: testi Braille e caratteri di stampa; crea, altresì, un servizio che permette di realizzare audiocassette su cui è stato registrato il contenuto dei libri, da dare successivamente in prestito ai non vedenti. Per i testi Braille, verranno resi disponibili testi di consultazione, libri scolastici e periodici su vari argomenti, in questa sezione saranno rese disponibili anche le attrezzature necessarie per soddisfare le richieste di piccoli lavori di trascrizione in carattere Braille. Per i testi a caratteri di stampa verranno raccolti volumi e riviste specializzate nei quali verranno trattati argomenti di psicologia, medicina, sociologia, ecc. relativi ai problemi dei non vedenti».

Art. 7.

L'art. 3 viene sostituito dal seguente: «Alla gestione del centro provvede un comitato composto da cinque rappresentanti nominati dalle amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia indicati dai rispettivi Consigli provinciali; da cinque rappresentanti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, indicati dai consigli sezionali dell'Unione italiana ciechi.

Il comitato, formato con le modalità di cui al precedente comma, nella prima seduta di insediamento, elegge al suo interno ed a maggioranza semplice, il Presidente che deve essere scelto tra i nominativi indicati dai consigli sezionali dell'unione italiana ciechi.

Il comitato dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili per una sola volta.

Il comitato nomina un direttore organizzativo, che deve possedere precise competenze nel campo della patologia giuridica o nel campo giuridico/amministrativo, il cui mandato coincide con quello del comitato di cui al comma precedente. Il direttore provvede alla realizzazione delle linee programmatiche adottate dal comitato; presenta resoconti semestrali sulle attività svolte; partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato. Il comitato può revocare, per atti contrari al mandato conferito o per sopraggiunte incompatibilità, il mandato conferito al direttore».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 gennaio 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0110

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 4.

Definizione del rapporto precario del personale operante presso il centro «Ricerca applicata in oncologia e farmacologia tossicologica dell'azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» di Catanzaro».

(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consolidare l'attività scientifica di ricerca applicata avviata fino dal 1992 presso il presidio ospedaliero di Girifalco nell'ambito dei progetti di ricerca inerenti l'oncologia e la farmaco-tossicologia e presso il centro microcitemia dell'azienda ospedaliera di Catanzaro nell'ambito dei progetti di ricerca afferenti la talassemia provvedendo all'acquisizione permanente di specifiche professionalità in materia, l'azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» di Catanzaro è autorizzata ad aumentare di n. 5 posti di biologo e n. 2 posti di medico la dotazione organica esistente presso il proprio centro di microcitemia.

Art. 2.

1. L'azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» è autorizzata a bandire un concorso, riservato, per la copertura dei posti istituiti in organico, di cui al precedente art. 1.

2. È ammesso a partecipare al concorso il personale che già ha operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito dei progetti di ricerca nei centri di cui al precedente art. 1 e che abbia ottenuto almeno due proroghe al contratto nell'ambito di attività di ricerca.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente si fa fronte con la disponibilità finanziaria del fondo sanitario nazionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 gennaio 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0111

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 5.

Modifica alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 11: «Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9000».

(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 9 della legge regionale del 2 maggio 2001, n. 11, è così sostituito:

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 2002 e per i due successivi, mediante prelevamento annuale dello 0,2 per cento del fondo sanitario regionale, capitolo 4211103.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 gennaio 2002

CHIARAVALLOTI

02R0112

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 6.

Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi.

(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria valorizza il ruolo delle associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili per rafforzare presso le amministrazioni regionali, locali e gli organismi che si occupano istituzionalmente delle problematiche relative alla disabilità nel territorio calabrese, l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei disabili.

Art. 2.

Nomine

1. Gli enti strumentali della Regione Calabria, in cui operino organismi consultivi, sono obbligati a richiedere all'organo rappresentativo delle associazioni, che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, la nomina di un rappresentante per le problematiche inerenti alla disabilità.

Art. 3.

Convenzioni

1. Gli enti strumentali della Regione Calabria possono stipulare, con le associazioni che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, apposite convenzioni per delegare a queste ultime lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti dalla legge esclusivamente alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 gennaio 2002

CHIARAVALLOTI

02R0113

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002 n. 7.

Norme per favorire l'esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria.

(Pubblicata nel S.S. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 1 del 16 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione assume il principio della riqualificazione della dotazione organica e dell'efficienza gestionale per favorire il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione della struttura burocratica e amministrativa, secondo i criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, nel supremo interesse di tutela degli interessi generali dei cittadini calabresi.

Art. 2.

Esodo volontario

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Regione favorisce l'esodo volontario dei dirigenti e dipendenti che entro il 31 dicembre 2003 abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo.

2. L'esodo volontario del predetto personale è incentivato mediante l'erogazione di una indennità straordinaria pari al 40 per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda di cui all'art. 3, moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del termine per il definitivo collocamento a riposo e, comunque, non superiore a trentasei mesi.

3. Ai fini del predetto calcolo, frazioni di mesi superiori a sei, sono considerate equivalenti ad una annualità

Art. 3.

Tempi di attuazione

1. Il personale che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 2, deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'amministrazione, in relazione ad inderogabili e giustificate esigenze di servizio e previa assunzione di un motivato provvedimento amministrativo da parte della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, può rinviare la cessazione dal servizio fino ad un massimo di novanta giorni.

3. L'indennità di cui al precedente art. 2 previo accordo tra le parti, potrà essere corrisposta anche ratealmente, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 4.

Estensione e limiti dei benefici

1. I benefici previsti dalla presente normativa sono estesi, alle medesime condizioni e con le medesime modalità ai dirigenti e dipendenti degli enti strumentali della Regione.

2. Non è consentita l'applicazione della presente legge a coloro che abbiano ottenuto il trattamento di quiescenza e risultano riammessi in servizio ai sensi della normativa vigente. In quest'ultimo caso la Regione provvederà al definitivo collocamento a riposo.

Art. 5.

Divieti

1. Ai soggetti collocati a riposo e/o che abbiano usufruito del beneficio di cui alla presente legge, è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali con la Regione e con gli enti strumentali da essa dipendenti, a qualunque titolo prestati, per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio. La stipulazione di contratti, accordi o convenzioni in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che abbia sottoscritto il contratto, l'accordo o la convenzione.

Art. 6.

Dotazione organica

1. Il cinquanta per cento dei posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche secondo i principi di cui all'art. 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 2 non è consentita l'adozione di nuovi provvedimenti finalizzati all'attivazione di comandi o trasferimenti di personale proveniente da altri enti, fatti salvi quelli previsti per le strutture speciali o in corso alla data dell'approvazione da parte del consiglio regionale della presente legge.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Al fine di favorire l'esodo volontario, nella prima applicazione della presente legge e comunque entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa, il 50 per cento dei posti della qualifica di dirigente vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è coperto mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo della Regione appartenente all'ex ottava qualifica funzionale posseduta alla data del 31 dicembre 1989 ed aventi i sottoindicati requisiti:

a) diploma di laurea e cinque anni di anzianità nell'ottava qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 1989;

b) diploma di maturità e nove anni di anzianità nell'ottava qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 1989.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio devono emanare il relativo bando di concorso e stabilire i titoli valutabili, la composizione della commissione nonché le materie oggetto delle prove, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e per gli anni successivi la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge annuale di bilancio.

Art. 9.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 gennaio 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0114

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651762/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 3 2 3 *

€ 1,60